**Allegato A**

**PERSONALE DOCENTE**

**ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20.**

Come è noto, l’articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, ha disposto – per tutti i gradi di istruzione - che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296 del 29 dicembre 2006.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, come modificato dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, all’articolo 17, comma 2, ha precisato che il 50% dei posti di personale docente vacanti e disponibili è coperto annualmente, fermo restando la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge n. 449/1997, mediante scorrimento, prioritariamente, delle graduatorie di merito relative procedure concorsuali indette ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge n. 107/2015 (procedure concorsuali indette con D.D.G. n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016). Si richiama quanto previsto all’articolo 17, comma 2, lettera *a*) che prevede lo scorrimento delle suddette graduatorie, anche in deroga al limite percentuale della maggiorazione del 10% di posti messi a concorso, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori di concorso*.*

A seguire, la copertura dei posti sarà disposta mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso indetto con il D.D.G. n. 85/2018, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera *b*) cui è destinato, per l’a.s. 2019/20, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui al concorso 2016, il contingente del 100% dei posti come riportato dalla norma richiamata.

Si ricorda che, nell’anno scolastico 2018/19, è stato avviato – per la scuola secondaria di primo e secondo grado - lo scorrimento delle graduatorie di merito regionali (GMRE) di cui al D.D.G. n. 85/2018, con conseguente ammissione del personale docente nominato al III anno FIT.

Il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, come novellato per effetto della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha previsto, innovando, all’articolo 17, comma 5, con effetto dall’a. s. 2019/20, l’ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso, pertanto, sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo con conseguente soppressione della graduatoria di merito regionale al suo esaurimento.

Per la scuola dell’infanzia e primaria, si avrà riguardo a quanto disposto all’articolo 4, comma 1-*ter* e 1-*quater* lettere *a)* e *b)* del D.L. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96/2018, con riferimento al prioritario scorrimento delle graduatorie di merito del concorso indetto ai sensi del D.D.G. n. 105 e n.107 del 23 febbraio 2016, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando sino al termine di validità delle graduatorie e fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso, nonché, a seguire, del concorso straordinario indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018.

All’esito delle operazioni di nomina in ruolo per l’a.s. 2019/2020 si procederà alla cancellazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1–*decies* della norma richiamata, dalle altre graduatorie del predetto concorso, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado si richiama quanto previsto in merito all’art. 13 comma 3 secondo capoverso. I docenti nominati nell’a.s. 2018/19 per effetto di quanto disposto dal D.D.G. n. 85/2018 potranno optare per una graduatoria di altra classe di concorso se pubblicata in data successiva alla nomina precedentemente accettata.

Si ricorda di completare, prima dell’avvio delle operazioni di immissione in ruolo, la procedura di assegnazione della scuola di titolarità per i docenti di cui al D.D.G. n. 85/208, nonché, ai sensi dell’articolo 8 del CCNI della mobilità per l’a.s. 2019/2020, per i docenti individuati ai sensi del D.M. n. 631/2018 nell’ambito della provincia accantonata nelle recenti operazioni di mobilità.

\*\*\*\*\*\*

A.1 La consistenza complessiva delle assunzioni in ruolo realizzabili per l’anno scolastico 2019/20, è determinata dal Ministero avvalendosi dei dati del Sistema informativo e viene comunicata, a livello provinciale, agli Uffici scolastici territoriali, tramite i rispettivi Uffici Scolastici Regionali.

Il contingente di nomina in ruolo, che include anche i posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito, è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo risultati vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità di tutti i gradi di istruzione e ricondotto nei limiti del contingente autorizzato dal Ministero dell’Economia e Finanze come riportato nel Decreto Ministeriale relativo alle nomine in ruolo per l’a.s. 2019/20

Si è provveduto a distribuire tale consistenza provinciale, compresi i posti di sostegno, tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, riportando, perché codesti Uffici scolastici procedano al relativo assorbimento, il valore dell’esubero, in ossequio a quanto previsto nel richiamato Decreto Ministeriale di autorizzazione a nominare. Il valore riportato nella colonna “contingente” costituisce il numero massimo di assunzioni in ruolo effettuabili da parte di ciascun Ufficio Scolastico. Nelle regioni per le quali il contingente di nomina è inferiore al numero delle disponibilità al netto dell’esubero, l’USR provvederà a ripartire il contingente di nomina tenendo conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo**.**

Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, è consentito, fermo restando il limite del contingente assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.

A.2 Per le assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie utilizzabili sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, le graduatorie relative al concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le graduatorie relative al concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546/2018, nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296.

A.3 Ai sensi dell’art. 399 del Dlgs.vo 297/94 nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

Nel caso in cui nell’anno scolastico 2018/19, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.

Il novellato Dlgs.vo n. 59/2017, all’articolo 17, comma 1 ed il D.L. n. 87/2018 convertito nella legge n. 96/2018, all’articolo 4, comma 1-*ter,* hanno previsto che in caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della Legge n. 296/2006 i posti rimasti vacanti si aggiungano a quelli disponibili per le procedure concorsuali.

A.4 Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere disposte in numero superiore al totale dei posti del contingente assegnato. A tal fine, si evidenzia, che le disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al sistema informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità non potranno essere utilizzate per le operazioni di nomina in ruolo per l’anno scolastico 2019/20. Tali ulteriori posti, relativamente alle operazioni di nomina in ruolo (cd “operazioni di organico di diritto”) non potranno essere utilizzati, né a livello quantitativo (incrementando il contingente di nomina), né qualitativo (posto disponibile su una determinata sede). A tal fine, il gestore del sistema informativo ha predisposto per gli uffici scolastici gli elenchi delle sole sedi scolastiche e dei tipi posto/classe di concorso relativi alle disponibilità al termine delle operazioni di mobilità.

A.5 Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale (concorsi ordinari indetti ai sensi del D.D.G. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 85/2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria indetto con decreto dipartimentale n. 1546/2019), il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

A.6 L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

A.7 Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Si richiamano, altresì, le disposizione contenute agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

A.8 Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, le nomine in ruolo dalle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296 del 29 dicembre 2006, aggiornate a decorrere dall’a.s. 2019/2020, non saranno più disposte per ambiti disciplinari per effetto dell’unificazione delle aree disciplinari per il sostegno prevista dall’art. 15 comma 3-ter del Decreto Legge n. 104/2013, convertito in Legge n. 128/2013.

A.9 Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno.

A. 10. Una volta che gli Uffici scolastici regionali avranno ripartito il contingente loro assegnato (dopo aver effettuato il riassorbimento delle eventuali posizioni di esubero e, per le regioni interessate, alla rimodulazione del contingente) tra nomine da disporsi attingendo alle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali e nomine dalle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera *c)* della legge n. 296 del 29 dicembre 2006, gli stessi provvederanno alle convocazioni dei docenti inclusi in posizione utile. I docenti provenienti dalle procedure concorsuali avranno la priorità nella scelta della provincia e delle sedi.

A.11. L’accettazione o la rinuncia, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare per lo stesso anno scolastico successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, anche nella stessa provincia, salvo quanto previsto dal precedente punto A.9 e dal successivo A.12, 5° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno

L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’ altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno), anche nella stessa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, E’ consentita l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in una diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria, Limitatamente ai docenti ancora inseriti nella prima fascia delle G.A.E. cui era consentita l’iscrizione in due province, l’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato nella seconda provincia.

I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.

A.12. Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla nomina in ruolo devono essere attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni.

Per il personale docente destinatario di nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

A.13. E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010 .

A.14. Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7 del D.M. 42 dell’8 aprile 2009).

A.15. Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica attingendo dagli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo.

A.16. Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2019/20.